



Autorità Nazionale Anticorruzione

IL PRESIDENTE

Delibera n. 1048 del 14 novembre 2018

Oggetto: LUMSA Libera Università Ss. Assunta – sottoposizione al d.lgs. 50/2016 – richiesta di parere.

AG 6/2018/AP

Il Consiglio

Visto il decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Pareri;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Adunanza Speciale del 25 settembre 2018, n. 2427 del 26 ottobre 2018;

Considerato in fatto

Con nota pervenuta in data 21 maggio 2018, acquisita al prot. n. 42970, la LUMSA, Libera Università Ss. Assunta, ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità la questione relativa all'applicabilità del regime delineato dal d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) agli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture da parte dell'istante.

Alla predetta istanza di parere è seguita una nota integrativa, acquisita al prot. n. 49861 dell'11 giugno 2018, trasmessa dalla stessa Università, al fine di illustrare le modalità con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) svolge il controllo previsto dalla disciplina di riferimento. In particolare detto controllo si esplicherebbe con le seguenti modalità:

- Sulla base di quanto previsto dalla l. n. 243/1991 e dal decreto interministeriale 1 marzo 2007, la LUMSA – entro il 30 settembre di ogni anno – nell'ambito della procedura informatica gestita dal MIUR (c.d. omogenea redazione dei conti consuntivi), trasmette alcuni quadri del bilancio approvato dall'Ateneo (bilancio consuntivo); tale trasmissione è funzionale alla determinazione del contributo ordinario per le università non statali che, per la LUMSA, incide in misura pari al 3,86% rispetto al computo delle entrate totali;
- Il consigliere di amministrazione nominato dal MIUR ha gli stessi poteri degli altri consiglieri del c.d.a. non avendo specifici poteri di vigilanza sulla gestione;
- Le università non statali legalmente riconosciute non sono sottoposte a controllo di organi pubblici, come confermato dal r.d. n.1592/1933 (art. 203) e dalla l. n.168/1989 che ha definito le università statali e non statali riconosciute, quali soggetti dotati di piena autonomia anche ordinamentale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

IL PRESIDENTE

- L'unico controllo del MIUR rispetto alla gestione delle Università statali e non statali, riguarda la sottoposizione alle regole dell'ANVUR (d.lgs. 19/2012) finalizzato alla verifica degli standard minimi di qualità per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio.

In relazione all'istanza di parere trasmessa dalla LUMSA, con nota prot. n. 53659 del 20 giugno 2018, è stato chiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di esprimere avviso su quanto rappresentato dalla richiedente.

All'esito è pervenuta la nota del MIUR, acquisita al prot. n. 59249 del 5 luglio 2018, con la quale il predetto dicastero, dopo aver illustrato l'avviso dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa in ordine alla sottoposizione delle libere Università alla disciplina in materia di contratti pubblici, ha sottolineato che tali orientamenti non appaiono coerenti tra loro ed ha rimesso alle valutazioni dell'Autorità l'opportunità di chiedere al riguardo un parere al Consiglio di Stato.

Esaminata la problematica illustrata, nell'adunanza del 24 luglio 2018, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato in conformità alla suindicata proposta e, pertanto, con nota prot. n. 67409 del 1° agosto 2018, è stato chiesto al Consiglio di Stato di esprimere avviso in ordine alla riconducibilità della LUMSA nella categoria dell'organismo di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, nonché in ordine alla sottoposizione della stessa – e in genere delle università non statali legalmente riconosciute - alle regole dell'evidenza pubblica.

E' stata, altresì, rimessa all'attenzione del Supremo consesso di giustizia amministrativa la valutazione dell'incidenza, sulla questione illustrata, della disposizione dell'art. 51 del r.d. 1592/1933 (applicabile alle università non statali in forza del rinvio operato dall'art. 199 alla parte generale del r.d.) la quale stabilisce che (anche) le libere università provvedono alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale del 25 settembre 2018, si è espresso sulle questioni sopra illustrate con parere n. 2427 del 26 ottobre 2018, acquisito al prot. Aut. n. 88620 in pari data.

In tale parere, all'esito della disamina dei quesiti formulati dall'Autorità, il Consiglio di Stato ha quindi affermato che:

- Il combinato disposto degli articoli 51 e 199 del r.d. n. 1592/1933 deve ritenersi abrogato implicitamente, per incompatibilità con il vigente sistema normativo di disciplina dei contratti pubblici, con riferimento in particolare alle nozioni di amministrazione aggiudicatrice e di organismo di diritto pubblico.
- La LUMSA non è qualificabile come ente pubblico non economico, ma è un ente di diritto privato e non è annoverabile tra gli organismi di diritto pubblico, poiché «difetta il terzo dei tre requisiti cumulativi necessari per la configurabilità di tale tipologia soggettiva, ossia



Autorità Nazionale Anticorruzione

IL PRESIDENTE

il requisito della influenza pubblica dominante, poiché riceve un contributo finanziario pubblico di minima entità, registra la presenza di un solo componente pubblico sugli undici membri dell'organo di amministrazione, non presenta nessun componente pubblico nell'organo di vigilanza, non è soggetto al controllo statale della gestione, poiché la vigilanza ministeriale e gli altri poteri previsti dalla legge speciale costituiscono un potere di vigilanza estrinseca e formale e non integrano quel controllo intrinseco e sostanziale sulla gestione che è richiesto ai fini della sussistenza di questa particolare modalità di manifestazione del requisito della dominanza pubblica».

- Sulla base delle considerazioni che precedono, è stato quindi affermato che la LUMSA può procedere alla stipula di contratti di lavori, servizi e forniture senza necessità del previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

Per tutto quanto sopra,

Il Consiglio

Nell'adunanza del 14 novembre 2018 ha deliberato in conformità all'indirizzo interpretativo espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale del 25 settembre 2018, nel parere n. 2427 del 26 ottobre 2018, ritenendo pertanto la Lumsa non qualificabile come organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, quindi sottratta all'applicazione del Codice ai fini dell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 novembre 2018

Il Segretario Maria Esposito